



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF081  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)  
Pag. 1 / 3

OGGETTO	COMPLIANCE – OMESSA DICHIARAZIONE IVA PER L'ANNO 2017
RIFERIMENTI	<a href="#">PROVV. N. 85373 DEL 3/05/2017</a> ; RF 306/2016
CIRCOLARE DEL	04/05/2017

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate accelera nell'attività di "collaborazione" con i contribuenti (cd. "compliance fiscale"), inviando ulteriori comunicazioni di "anomalia" riguardanti:

- l'assenza di presentazione del mod. Iva 2017
- la sua presentazione con il solo quadro VA compilato.

Come in passato, le anomalie sono inoltrate all'indirizzo PEC del contribuente (se presente nella Banca dati INP-PEC) o per posta ordinaria e risultano consultabili nel "Cassetto fiscale" del contribuente.

Gli interessati possono, alternativamente:

- regolarizzare l'omissione/gli errori commessi tramite ravvedimento operoso
- o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia.

In attuazione delle forme di collaborazione tra Fisco e contribuente introdotte dalla Legge di stabilità 2015, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente/intermediario abilitato *"gli elementi e le informazioni (...) riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi"* che evidenziano delle incongruenze con le dichiarazioni presentate dal contribuente, al fine di permetterne la regolarizzazione spontanea fruendo del ravvedimento operoso.

In applicazione di ciò sono state recentemente inviate le comunicazioni "di anomalia" riguardanti la dichiarazione Iva per l'anno 2016 (mod. Iva 2017), da cui risulterebbe la mancata presentazione della dichiarazione Iva o la sua presentazione con il solo quadro VA compilato.

#### LE COMUNICAZIONI "DI ANOMALIA" PER IL MODELLO IVA 2017

Con il Provv. 85373/2017, l'Agenzia ha messo a disposizione dei soggetti passivi IVA, le informazioni relative alle **anomalie riscontrate** dal confronto tra:

- ➔ la **presenza di una partita Iva attiva**
- ➔ e la **presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2015** (mod. Iva 2016)

rispetto alla:

- **mancata presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2016** (mod. Iva 2017)
- o alla presentazione di tale modello con la **compilazione del solo quadro VA**.



**N.B.:** lo scorso anno il riscontro delle anomalie relative alla dichiarazione Iva era stato effettuato tramite il confronto con i dati della Comunicazione dati IVA 2016. Con la soppressione di tale adempimento dal 2017, il riscontro viene effettuato solo sulla scorta della presunzione dell'obbligo di presentazione per il fatto di non aver cessato la partita Iva e di aver presentato la dichiarazione annuale per l'anno precedente.

**Eventi giustificativi:** il contribuente potrebbe **non aver effettuato alcuna operazione attiva o passiva**, pur non ritenendo di dover cessare la partita Iva, in quanto si tratta di una mera sospensione temporanea dell'attività. Posto che la dichiarazione avrebbe comunque dovuto essere **presentata "a zero"**, in tal caso sarà opportuno procedere al **ravvedimento operoso**.

Laddove, al contrario, si tratti di una **mera dimenticanza di cessazione della partita Iva**

- sarà possibile comunicare tale evento (senza dunque procedere ad alcun invio della dichiarazione)
- si ritiene che in questo caso l'Agenzia procederà d'ufficio alla cessazione della posizione Iva, senza applicazione di alcuna sanzione (operando in modo analogo a quanto previsto dall'art. 7-quater c. 44 DL n. 193/2016 dal 1/01/2017, che ha modificato l'art. 35 Dpr 633/72 in relazione alla cessazione delle partite Iva).

**INFORMAZIONI:** la comunicazione relativa il modello Iva 2017 contiene le seguenti informazioni:

a)	codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente	d)	dichiarazione IVA presentata relativa all'anno d'imposta 2016 ( <u>se presente</u> )
b)	numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta	e)	protocollo identificativo e data di invio delle dichiarazioni di cui ai punti c) e d).
c)	dichiarazione IVA presentata relativa all'anno d'imposta 2015		

L'informazione è messa a disposizione del contribuente solo qualora presente nell'anagrafe tributaria; l'assenza dell'informazione è comunque comunicata al contribuente.

Oltre che ai contribuenti, i dati e gli elementi sono resi disponibili **alla Guardia di finanza**.

**MODALITÀ DI INVIO:** l'Agenzia trasmette la comunicazione:

- **all'indirizzo PEC** attivato dal contribuente (ove registrato nella banca dati INI-PEC)
- o tramite **posta ordinaria** (se l'indirizzo PEC non è attivo o non è registrato nella banca dati INI-PEC).

**Cassetto fiscale:** il dettaglio delle comunicazioni sono, comunque, consultabili nel "Cassetto fiscale", del contribuente.

**Richiesta di informazioni:** in caso di necessità di **ulteriori informazioni**, è possibile rivolgersi:

a)	a un <b>Centro di Assistenza Multicanale</b> (CAM; num. 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo), e num. 06.96668907, da cellulare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17).
b)	ad un <b>ufficio territoriale della Direzione provinciale dell'Agenzia</b>

#### MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DEGLI ERRORI /OMISSIONI

I contribuenti possono regolarizzare la propria posizione:

- **presentando il modello IVA 2017, entro il 29/05/2017** (90 gg dal 28/02/2017; oltre tale termine l'eventuale omissione della dichiarazione Iva non è più regolarizzabile, mentre l'eventuale dichiarazione integrativa è soggetta a sanzione variabile, e non più fissa)
- versando le eventuali imposte dovute, i relativi interessi e la sanzione ridotta.

**OMESSO MODELLO IVA:** se l'anomalia riscontrata deriva **dall'omessa presentazione** del mod. Iva 2017, la regolarizzazione richiede:

- la presentazione della **dichiarazione** (non va barrata la casella integrativa nel frontespizio)
- il versamento della **sanzione "fissa" di €. 250 ridotta ad 1/10, pari quindi ad € 25**
- ferma restando la necessità di regolarizzare l'eventuale omesso versamento dei debiti periodici (il saldo Iva potrebbe essere pagato entro giugno 2017), con applicazione della relativa sanzione (del 30%) ed il suo abbattimento variabile in relazione della tardività con cui interviene il ravvedimento operoso.

Quest'ultima sanzione per tardivo versamento trova applicazione in quanto la sanzione relativa alla dichiarazione non è variabile, ma fissa (CM 42/2016).

**Esempio1**

Il sig. Bianchi non ha presentato il modello Iva 2017.

Nel caso in cui abbia ricevuto una comunicazione di anomalia ed abbia verificato l'omissione, può sanare la propria posizione presentando il modello Iva entro il prossimo 29/05/2017 e versando la sanzione di € 25 (1/10 di 250).

Occorrerà, poi, sanare anche l'eventuale omesso versamento dell'Iva risultante dal modello.

**ERRATA COMPILAZIONE MODELLO IVA**

Anche nel caso in cui il contribuente abbia presentato il mod. IVA 2017 con la compilazione del solo quadro VA sarà possibile sanare l'errore commesso tramite ravvedimento operoso:

- ⇒ presentando la **dichiarazione integrativa**
- ⇒ versando la relativa sanzione **"fissa" pari a € 27,78** (1/9 di €. 250), applicabile se la regolarizzazione avviene **entro 90 giorni**
- ⇒ regolarizzando eventuali omessi versamenti, in modo analogo a quanto visto in precedenza.

In caso di regolarizzazione **oltre 90 giorni**:

- la sanzione riferita alla dichiarazione non è più "fissa" (€ 250), ma pari al 90% dell'imposta dovuta
- la sanzione per omessi/tardivi versamenti non trova più applicazione, essendo assorbita in quella precedente (CM 42/2016).

**Esempio2**


Il sig. Verdi ha presentato il modello Iva 2017 compilando il solo quadro VA dello stesso.

In tal caso, a seguito di comunicazione di anomalia (Codice atto 00001571212) il contribuente, riconosciuti gli errori commessi, vuole sanare la propria posizione e, presenta integrativa, dalla quale derivano le imposte dovute per €. 200 di Iva.

Se la regolarizzazione avviene entro prossimo 29/05/2017, oltre al versamento con ravvedimento dell'Iva dovuta, occorre versare la sanzione di € 27,78 (1/9 di 250).

**Calcolatore:** sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile una apposita funzionalità per determinare correttamente gli interessi e la sanzione da ravvedimento operoso.

Si ricorda, infine, che il modello F24 con cui si effettua ravvedimento operoso deve riportare il riferimento al codice atto indicato nella comunicazione.

 Direzione Centrale Accertamento	
Anno di imposta: 2016	Roma, .....
Codice Fiscale : XXXXXXXXXXXXXXXX	
Identificativo comunicazione: CV2012XXXXXXX	
<b>Codice atto 0000xxxx</b>	
	MARIO ROSSI
	Via .....
	00100 ROMA
Gentile Contribuente,	